

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1880-A

**"Riforma della RAI e
del servizio pubblico
radiotelevisivo"**

**Il testo proposto dalla 8^a
Commissione permanente**

luglio 2015
n. 232



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
delle infrastrutture e dei trasporti



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1880-A

"Riforma della RAI e
del servizio pubblico
radiotelevisivo"

Il testo proposto dalla 8^a
Commissione permanente

luglio 2015
n. 232

a cura di: F. Colucci
hanno collaborato: V. Satta; S. Bonanni; M. Mercuri

INDICE

INTRODUZIONE	7
SINTESI DEL CONTENUTO	13
SCHEDE DI LETTURA	19
Articolo 1 <i>(Contratto nazionale di servizio)</i> Scheda di lettura.....	21
Articolo 2 <i>(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)</i> Scheda di lettura.....	27
Articolo 3 <i>(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)</i> Scheda di lettura.....	47
Articolo 4 <i>(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico del servizio pubblico e del finanziamento dell'emittenza locale)</i> Scheda di lettura.....	51
Articolo 5 <i>(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)</i> Scheda di lettura.....	57
Articolo 6 <i>(Disposizione transitoria)</i> Scheda di lettura.....	63
TESTO A FRONTE.....	65
Articolo 1 <i>(Contratto nazionale di servizio)</i> comma 1	67
Articolo 2 <i>(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)</i> comma 1	75
comma 3	89
Articolo 3 <i>(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)</i> comma 1	93

Articolo 5

(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)

comma 1, lett. a)	95
comma 1, lett. b)	107

INTRODUZIONE

Il presente fascicolo illustra il disegno di legge n. 1880-A “Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo” derivante dall’esame, presso l’8^a Commissione “Lavori pubblici, comunicazioni” di 9 disegni di legge in tema di emittenza radiotelevisiva, riforma della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. e servizio pubblico radiotelevisivo:

- 746 “Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione” (Sen. Stucchi);
- 760 “Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana SpA” (Sen. Stucchi);
- 1570 “Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI” (Sen. Buemi ed altri);
- 1795 “Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo” (Sen. Pepe ed altri);
- 1815 “Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale” (Sen. Crosio ed altri)
- 1823 “Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo” (Sen. De Petris ed altri);
- 1841 “Modifica all’articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai” (Sen. Fornaro ed altri);
- 1855 “Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio” (Sen. Cioffi ed altri);
- 1880 “Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo” (Governo Renzi – I).

Il disegno di legge 1880 è stato adottato come testo base dalla Commissione il 6 maggio 2015 ed è stato approvato, con modificazioni evidenziate dal carattere **neretto**, il 9 luglio 2015. È presentato il testo delle novelle recate al testo unico.

Il sistema radiotelevisivo attraversa una forte evoluzione dovuta in primo luogo al processo di convergenza tecnologica definito, nel libro verde della Commissione europea [*Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori*](#) (aprile 2013) come la fusione progressiva tra i servizi tradizionali di emittenza radiotelevisiva e internet da cui emergono molteplici possibilità di visione, che vanno dai televisori a cui è aggiunta la connettività a internet, ai set-top box che offrono contenuti

audiovisivi over-the -top, per arrivare ai servizi di media audiovisivi forniti da computer, fissi e portatili, tablet e altri dispositivi mobili. Anche lo studio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [*Future Internet: scenari di convergenza, fattori abilitanti e nuovi servizi*](#) (marzo 2014) evidenzia che il nuovo scenario delle comunicazioni digitali è un ambiente mediale ibrido in cui le logiche elettroniche e audiovisive dei media di massa si incrociano, in maniera strategicamente performante, con le effervescenze digitali delle nuove forme e dei nuovi dispositivi della comunicazione in Rete. In tal senso, il rapporto richiama l'esperienza, ancora più avanzata di quella europea (ed in grado quindi di delineare le future linee di tendenza) statunitense, che la relazione tra ecosistema digitale e apparato televisivo sia cooperativa (e virtuosa) piuttosto che competitiva (e dannosa) lo testimoniano bene gli ultimi dati sul consumo "associato" di Tv e Internet che arrivano dagli USA: gli utenti americani che occupano il primo quintile per numero di minuti passati ogni giorno su Internet sono anche quelli tra gli internet users che usano più televisione.

Il settore radiotelevisivo italiano è stato interessato, da un lato, dal recepimento della normativa dell'Unione europea (in particolare la [direttiva 2007/65/UE](#)) e, dall'altro lato, dal passaggio dalla tecnologia analogica alla tecnologia del digitale terrestre, in base alla quale, il segnale radiotelevisivo, una volta digitalizzato (ossia trasformato in una frequenza numerica) può essere trasmesso su frequenze terrestri: la compressione del segnale audiovisivo permette di moltiplicare il numero di canali trasmessi contemporaneamente da un'unica frequenza; conseguentemente, ogni singola frequenza (o *multiplex*) può trasportare un numero elevato di canali televisivi.

Nel luglio 2012 è stato completato il passaggio del sistema di trasmissione radiotelevisiva dalla tecnologia analogica a quella del digitale terrestre, che ha determinato un "dividendo digitale interno", consistente nelle frequenze in tecnica digitale terrestre disponibili in quanto non già assegnate agli operatori nazionali esistenti. L'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge [16/2012](#)¹ ha previsto che le frequenze siano assegnate mediante gara pubblica onerosa. Le procedure per l'espletamento della gara sono state disciplinate dall'Autorità nazionale indipendente di regolazione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con la delibera [277/13/Cons](#) dell'11 aprile 2013.

Il testo unico suddivide i soggetti della comunicazione in: 1) "operatori di rete", cioè titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda; 2) "fornitori dei servizi di media", cioè i soggetti (persone fisiche o giuridiche) cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determinano le modalità di organizzazione. Tanto l'attività di operatore di rete quanto quella di fornitore di servizi, compresi quelli a richiesta, sono soggette a un regime autorizzatorio e non più concessorio, come avveniva

¹ Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento".

precedentemente al testo unico. Le autorizzazioni sono rilasciate al livello nazionale dal Ministero per lo sviluppo economico di intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a livello regionale e locale dai competenti organi delle regioni e delle provincie; si tratta, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico, di autorizzazioni generali, che si esplicitano in procedure di silenzio assenso, analoghe a quelle previste per gli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo [259/2003](#)); le autorizzazioni generali, sempre in base al citato articolo 15, hanno durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici. Per i detentori delle autorizzazioni generali, i diritti d'uso delle frequenze elettromagnetiche vengono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico secondo criteri che il testo unico (art. 42) definisce pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Ciò avviene sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, predisposto dal Ministero e aggiornato ogni cinque anni, e del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, predisposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sentito il parere delle regioni.

Il testo unico prevede una disciplina anticoncentrazione (art. 43) che individua limiti al cumulo dei programmi ed alla raccolta delle risorse, questi ultimi calcolati innovativamente in rapporto ai ricavi dei settori che compongono il "sistema integrato delle comunicazioni" (SIC, ossia settore economico che comprende la stampa quotidiana e periodica, l'editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet, radio e televisione, cinema, pubblicità esterna, iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e sponsorizzazioni). In particolare, la legge prevede che:

- un medesimo fornitore di contenuti, anche attraverso società controllate o collegate, non possa essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20% del totale dei programmi (rispettivamente, televisivi o radiofonici), irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale, mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale;
- il limite alla raccolta delle risorse del sistema integrato delle comunicazioni sia individuato nel 20% dei ricavi complessivi del "sistema integrato delle comunicazioni";
- gli organismi di telecomunicazioni i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel mercato non possano conseguire ricavi superiori al 10% dei ricavi del settore integrato delle comunicazioni;
- sia fatto divieto ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8% del SIC, e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani

diffusi unicamente in modalità elettronica. Tale divieto, inizialmente previsto sino al 31 dicembre 2010, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge [192/2014](#)².

Il testo unico ha riformato la disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo (articoli 45-49) definendone i compiti e affidandolo, mediante concessione, fino al 6 maggio 2016, alla società RAI S.p.A. (a totale azionariato pubblico: 99,56% Ministero dell'economia; parte rimanente SIAE; i rapporti tra Stato e RAI per l'erogazione del servizio pubblico sono regolati da contratti di servizio pubblico di durata triennale. Lo schema di contratto di servizio pubblico radiotelevisivo per il periodo 2013-2015 ([atto n. 31](#)) è stato esaminato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, che ha espresso il parere nella [seduta](#) del 7 maggio 2014. Circa il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo, il testo unico obbliga la società concessionaria a destinare i ricavi derivanti dal gettito del canone ai soli oneri sostenuti per la fornitura del servizio pubblico, prevedendo, a tale scopo, la tenuta di una contabilità separata, soggetta al controllo di una società di revisione in posizione di indipendenza. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è demandata la verifica del corretto svolgimento dei compiti affidati, dalla legge e dal contratto di servizio, alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, cui vengono attribuiti nuovi poteri di indagine e sanzionatori. È disciplinata l'organizzazione e l'amministrazione della società RAI, con la modifica della composizione e della procedura di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché della procedura di nomina del presidente, prevedendo meccanismi di tutela delle minoranze (il consiglio di amministrazione è composto da nove membri; la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze; il presidente del consiglio di amministrazione è nominato previo parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione).

Le modalità di elezione o nomina del Consiglio di amministrazione della RAI spa dal 1952 ad oggi ha conosciuto le seguente dinamica legislativa.

Legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" (art. 20, confluito nel testo unico)

Legge 25 giugno 1993, n. 206, recante "Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo" (art. 2)

Il Consiglio di amministrazione della RAI è composto da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

² Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10 (art. 6)

Il consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del servizio radiotelevisivo è composto di sedici membri nominati dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La nomina avviene con voto limitato ai tre quarti dei componenti da eleggere. Per l'elezione dei primi dodici componenti è necessaria la maggioranza assoluta dei membri della commissione parlamentare. Il consiglio è completato con la nomina di coloro che, dopo i primi dodici, hanno ottenuto il maggior numero di voti. La nomina è validamente effettuata se tutti i componenti risultano eletti nella medesima votazione.

Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive" (art. 6, testo originario, prima delle modifiche introdotte dalla legge di conversione)

Il consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del servizio radiotelevisivo è composto di quindici membri nominati dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103. La nomina avviene a maggioranza assoluta dei componenti della commissione con voto limitato ai tre quarti dei componenti del consiglio medesimo.

Legge 14 aprile 1975, n. 103, recante " Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" (Art. 8)

Il consiglio di amministrazione della concessionaria è composto da 16 membri, di cui:

- sei eletti dall'assemblea dei soci (il Ministero del tesoro);
- dieci eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con la maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, dei quali 4 scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali. Ciascun consiglio regionale designa da uno a tre nominativi nei trenta giorni anteriori alla scadenza del consiglio di amministrazione e, nella prima attuazione della presente legge, entro quindici giorni dalla sua entrata in vigore. Trascorsi i termini, la Commissione procede sulla base delle designazioni pervenute.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180 (art. 5, come modificato dall'art. 1 dell'Atto aggiuntivo approvato con D.P.R. 22 novembre 1965, n. 1705)

Il Consiglio di amministrazione della RAI è composto da sette membri designati rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno dal Ministero del tesoro, dal Ministero

delle finanze dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero delle partecipazioni statali.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180 recante "Approvazione ed esecutorietà della Convenzione per la concessione alla Radio Audizioni Italia Società per azioni del servizio di radioaudizioni e televisione circolare e del servizio di telediffusione su filo" (art. 5)

Il Consiglio di amministrazione della RAI è composto da sei membri designati rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero delle finanze e dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Corte costituzionale (sentenza n. 69/2009) ha valutato che la prima esigenza che il servizio pubblico radiotelevisivo deve soddisfare è quella di «offrire al pubblico una gamma di servizi caratterizzata da obbiettività e completezza di informazione, da ampia apertura a tutte le correnti culturali, da imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società». Rispetto a questi fini fondamentali, è indispensabile che gli organi direttivi da una parte non debbano «rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo» e dall'altra debbano avere una struttura «tale da garantirne l'obbiettività». Questa doppia condizione, negativa e positiva, può essere realizzata solo se «siano riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale». La Corte ha ribadito tale orientamento, affermando che il servizio pubblico radiotelevisivo, inteso come «servizio sociale», deve possedere un «elevato tasso di democraticità rappresentativa», che lo stesso «ripete dalla sua strutturazione nell'orbita del Parlamento ("parlamentarizzazione")» (sentenza n. 194 del 1987). L'imparzialità e l'obbiettività dell'informazione possono essere garantite solo dal pluralismo delle fonti e degli orientamenti ideali, culturali e politici, nella difficoltà che le notizie e i contenuti dei programmi siano, in sé e per sé, sempre e comunque obbiettivi. La rappresentanza parlamentare, in cui tendenzialmente si rispecchia il pluralismo esistente nella società, si pone pertanto, permanendo l'attuale regime, come il più idoneo custode delle condizioni indispensabili per mantenere gli amministratori della società concessionaria, nei limiti del possibile, al riparo da pressioni e condizionamenti, che inevitabilmente inciderebbero sulla loro obbiettività e imparzialità. Il legislatore ha previsto, negli ultimi trent'anni, forme e proporzioni diverse per la nomina e la composizione del consiglio di amministrazione della RAI, ma ha sempre rispettato due principi fondamentali: il primo consiste nella prevalenza numerica dei componenti designati dalla Commissione parlamentare; il secondo, nel ruolo necessario di quest'ultima nelle procedure di rimozione dei membri del consiglio medesimo.

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Contratto nazionale di servizio)

L'articolo 1 novella l'articolo 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)) che definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevedendo che per la stipula del contratto di servizio (la cui durata è elevata da 3 a 5 anni) occorra una previa delibera del Consiglio dei ministri, il quale definirà anche gli indirizzi per la fissazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali. **La Commissione** ha specificato che il rinnovo avviene nel quadro della concessione che riconosce alla RAI Radiotelevisione italiana-Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale. Sono proposte, inoltre, novelle di carattere formale, perché già vigenti (introdotte dal decreto-legge [66/2014](#)) sull'articolazione territoriale della Rai e sulle spese per la sede di Bolzano derivanti dalla convenzione per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua ladina e tedesca. **La Commissione** ha incrementato il finanziamento per le trasmissioni in lingua tedesca e ladina, di euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 a decorrere dall'anno 2016, con oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 2

(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

L'articolo 2 reca novelle all'articolo 49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)) che disciplina la Rai. È ridotto da 9 a 7, il numero dei consiglieri d'amministrazione, designati: due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno; due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa. È disciplinata la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione ed i casi di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri. Sono riformulati i compiti del consiglio d'amministrazione che nomina, su proposta dell'assemblea dei soci, un amministratore delegato di cui sono definiti i compiti. Sono ridotte le funzioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La Commissione ha introdotto disposizioni sui compiti dell'amministratore delegato; sui requisiti di onorabilità per la nomina nel consiglio d'amministrazione e sui criteri per la nomina dei membri; sul carattere vincolante del parere espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dalla

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sulla nomina del presidente del consiglio di amministrazione e sulle deleghe che possono essere affidate al presidente dal consiglio di amministrazione; sulla designazione dal Consiglio dei ministri dei membri di sua competenza; sul componente designato dall'assemblea dei dipendenti; sulle candidature per l'elezione dei componenti di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; sull'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI; sulla la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione; sul funzionamento del consiglio d'amministrazione; sull'onorabilità e sui requisiti professionali dell'amministratore delegato; sulle cause di ineleggibilità o decadenza in corso di mandato dalla carica di amministratore delegato, per carenza dei requisiti di onorabilità; sulle conseguenze dell'amministratore delegato qualora sia dipendente della RAI, sul suo compenso e sul conflitto d'interessi nell'anno successivo al termine del mandato; sui rapporti tra il consiglio e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; sulle modifiche statutarie della RAI.

Articolo 3

(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

L'articolo 3 inserisce 2 nuovi articoli dopo l'articolo 49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)). **Il nuovo articolo 49-bis** (*Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate*) assoggetta l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. **Il nuovo articolo 49-ter** (*Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa*) esclude i contratti conclusi dalla Rai aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, dall'applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)); esclude, altresì, tutti i contratti conclusi dalla Rai, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato Codice. **La Commissione** ha soppresso la previsione di un nuovo articolo 49-quater inserendo analoga disposizione (articolo 2, comma 1 lettera a- del disegno di legge in esame) con un nuovo comma 2-bis dell'articolo 49 del Testo unico.

Articolo 4

(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico del servizio pubblico e del finanziamento dell'emittenza locale)

L'articolo 1 delega al Governo la disciplina del finanziamento pubblico della Rai. **La Commissione** ha ampliato l'oggetto della delega all'emittenza locale; inoltre ha individuato la finalità dell'intervento normativo nella garanzia dell'indipendenza economica e finanziaria della RAI, quale attuale concessionaria del servizio pubblico e nella funzione di pubblico interesse svolta dall'emittenza locale. *Si rileva l'opportunità di modificare il titolo del disegno di legge che non cita il conferimento di deleghe al Governo.* Sugli schemi di decreto (predisposti dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti. **La Commissione** ha introdotto il meccanismo del doppio parere parlamentare, qualora il Governo non intenda conformarsi alle osservazioni delle commissioni consultate, sia nel merito, che per i profili finanziari.

Articolo 5

(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)

L'articolo 5, comma 1, abroga le disposizioni sul servizio pubblico generale radiotelevisivo e sulla Rai, contenute nella legge 112/2004 e compilate nel testo unico 177/2005; è abrogato l'articolo 50 del medesimo testo unico 177/2005 che enumera talune disposizioni relative alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. **Il comma 2** delega al Governo la modifica del citato testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. *Si rileva l'opportunità di modificare il titolo del disegno di legge che non cita il conferimento di deleghe al Governo, previste sia dal presente articolo 5, sia dall'articolo 4, sul finanziamento della Rai e sull'emittenza televisiva locale.*

La Commissione ha integrato i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega ed ha introdotto due nuovi commi, prevedendo un doppio parere parlamentare sugli schemi di decreto e la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 6

(Disposizione transitoria)

L'articolo 6 limita l'applicazione delle disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della Rai, come risultanti dalle novelle recate dal disegno di legge, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della legge. **La Commissione** ha soppresso il predetto

termine di entrata in vigore, prevedendo che le disposizioni citate si applicano dalla data di entrata in vigore della legge, in ragione del regime di *prorogatio* dell'attuale Consiglio d'amministrazione. **La Commissione** ha introdotto recante disposizioni per la fase di prima applicazione delle disposizioni sulla nomina del consiglio, onde ridurre i termini temporali ordinari per la selezione dei candidati.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(Contratto nazionale di servizio)

Testo del disegno di legge	Testo proposto dalla Commissione
1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. Identico:
a) al comma 1, dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, previa delibera del Consiglio dei ministri,» e le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni»;	a) al comma 1, dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, previa delibera del Consiglio dei ministri,» e le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla RAI Radiotelevisione italiana-Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale»;
b) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)»;	b) identica;
c) al comma 2, lettera q), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;	c) identica;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:	d) identica;
«3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi	

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali»;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, con particolare riferimento ai tempi e agli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina è data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di abbonamento di cui all'articolo 47 del presente testo unico. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della provincia autonoma di Bolzano»;

e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.

3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-bis è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede,

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a euro 9.687.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

f) al comma 4, le parole: «rinnovo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovo quinquennale»;

f) identica;

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

g) identica.

«4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 4».

L'articolo 1 novella l'articolo 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)³) di seguito testo unico che definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

L'articolo 1, comma 1, lettera a) novella il comma 1, prevedendo che per la stipula del contratto di servizio, sulla base del quale è svolto il servizio pubblico generale radiotelevisivo, occorra una previa delibera del Consiglio dei ministri. Una seconda novella prevede che il medesimo contratto sia rinnovato ogni cinque anni, anziché tre anni. **La Commissione** ha specificato che il rinnovo avviene nel quadro della concessione che riconosce alla RAI Radiotelevisione italiana-Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale. La concessione (articolo 49, comma 1, del Testo unico, scade il 6 maggio 2016).

L'articolo 1, comma 1, lettera b) novella il comma 2, che elenca gli elementi comunque garantiti dal servizio pubblico radiotelevisivo. È sostituita la lettera *p*) che, nel testo vigente, dispone l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Il nuovo testo prevede che è garantita l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera *f*) relativa alle minoranze linguistiche (oggetto anche della successiva lettera *d* dell'articolo in commento).

L'articolo 21, comma 1, lettera a) del decreto-legge [66/2014](#)⁴ reca una disposizione identica e, quindi, già vigente, riferita, anziché al testo unico, alla legge [112/2004](#)⁵, oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 5, comma 1, del disegno di legge in esame.

L'articolo 21, comma 2, del citato decreto-legge 66/2014, dispone che, in via transitoria, tuttavia, ossia nelle more della definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.A., le sedi regionali e delle province autonome continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile.

In base alla relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della RAI S.p.A. per l'esercizio 2013, trasmessa alle Camere il 12 marzo 2015 (Doc. XV, n. 244) la struttura territoriale di produzione televisiva della società consta della Direzione Coordinamento Sedi Regionali, operante in Roma, dei centri di produzione di Roma, Milano, Napoli e Torino, e di 17 sedi regionali (pagina 68).

L'articolo 1, comma 1, lettera c) novella il comma 2, lettera *q*) per correggere un errore formale.

³ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

⁴ Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".

⁵ Legge 3 maggio 2004, n. 112 "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione."

L'articolo 1, comma 1, lettera d) sostituisce il comma 3, in base al quale le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse. Il testo proposto aggiunge a tale previsione che le predette sedi fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.

L'articolo 21, comma 1, lettera b-bis) capoverso 3-bis, del citato decreto-legge [66/2014](#) reca una disposizione identica e, quindi, già vigente, riferita, anziché al testo unico, alla citata legge [112/2004](#), oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 5, comma 1, del disegno di legge in esame.

L'articolo 1, comma 1, lettera e) inserisce un nuovo comma 3-bis concernente le spese per la sede di Bolzano derivanti dalla convenzione per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua ladina e tedesca. **La Commissione ha apportato modifiche formali.**

L'articolo 21, comma 1, lettera b-bis) capoverso 3-bis, del citato decreto-legge [66/2014](#) reca una disposizione identica e, quindi, già vigente, riferita, anziché al testo unico, alla citata legge [112/2004](#), oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 5, comma 1, del disegno di legge in esame.

La Commissione ha aggiunto un nuovo comma 3-ter che incrementa l'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-bis di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 a decorrere dall'anno 2016. Per la copertura della nuova spesa si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge [282/2004](#)⁶) quanto a euro 9.687.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

L'articolo 1, comma 1, lettera f) novella il comma 4, coordinandolo con la novella, operata dal comma 1, sulla durata del contratto di servizio.

L'articolo 1, comma 1, lettera g) inserisce un nuovo comma 4-bis che demanda al Consiglio dei ministri di definire gli indirizzi ai fini dell'intesa tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Ministero dello sviluppo economico,

⁶ Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica".

che fissa le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

Articolo 2

(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

1. All'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'amministratore delegato, sentito il parere del consiglio di amministrazione, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, nell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità»;

a) al comma 3, le parole: «composto da nove membri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da sette membri»;

b) identica;

c) al comma 4, le parole: «riconosciuto prestigio e competenza» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza»;

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La nomina dei membri del consiglio di amministrazione è effettuata in modo tale da assicurare la presenza di

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

genere e di un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti.

4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono le cariche di cui all'articolo 7, primo comma, lettere a), b) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;

b) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri.

e) identico:

«5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.

6. I membri del consiglio di amministrazione sono così designati:

6. Identico:

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno;

b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

a) identica;

b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2013;

c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono nominati ogni tre anni entro il termine della scadenza del precedente mandato del consiglio medesimo.

6-ter. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.

6-quater. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda e pubblicata nel sito istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso l'intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 del presente articolo. Le singole candidature potranno essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e dovranno pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.

7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia se conforme alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i trenta giorni successivi alla data

8. Identico.

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.

9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

9. Identico.

9-bis. Il presidente del consiglio di amministrazione e due consiglieri, individuati dal consiglio di amministrazione, svolgono funzioni di controllo e di sorveglianza sull'attuazione da parte dell'azienda delle linee e degli indirizzi programmatici, sullo sviluppo e sulla commercializzazione del prodotto audiovisivo, sullo sviluppo del portale e sulla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, sulla qualità della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo, garantendo il rispetto del pluralismo e della divulgazione culturale.

9-ter. Il presidente del consiglio di amministrazione e i due consiglieri di cui al comma 9-bis redigono, con cadenza semestrale, un apposito documento sull'attività svolta ai sensi del medesimo comma, da sottoporre all'esame del consiglio.

Testo del disegno di legge	Testo proposto dalla Commissione
10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato: a) risponde al consiglio di amministrazioni in merito alla gestione aziendale e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definite dal consiglio di amministrazione; b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive adottate dal consiglio di amministrazione; c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti apicali, sentito il consiglio di amministrazione; d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro; e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei	10. Identico: a) identica; b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione; c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, canale e testata, il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione. Per i direttori di testata il parere è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro; e) identica;

Testo del disegno di legge

progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale.

Testo proposto dalla Commissione

10-bis. La carica di amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza in corso di mandato, da coloro che sono privi dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

10-ter. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti professionali:

a) esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato;

b) esperienza nel settore economico-industriale o nel settore di riferimento, nei quali abbia raggiunto performance positive in posizioni di responsabilità di vertice;

c) autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione e della riconoscibilità nel mercato di riferimento;

d) assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

11. L'amministratore delegato non è dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina, salva la facoltà di revoca delle deleghe in ogni momento da parte del consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea.

11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente di RAI-

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

12. All'amministratore delegato è riconosciuto un compenso; in caso di revoca al medesimo amministratore spetta un'indennità pari a tre dodicesimi del compenso annuo.

12-bis. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente alla medesima Commissione sulle attività della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

12-ter. La disciplina di cui ai commi da 1 a 7 si applica fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio».

Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a mettersi in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

12. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.

12-bis. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti invitati o partecipanti alle trasmissioni.

12-ter. Identico».

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il parere sulle modifiche allo statuto è espresso esclusivamente dall'assemblea straordinaria della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina del codice civile per le società per azioni.

3. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «; indica i criteri generali per la formazione dei piani» fino a: «esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge» sono soppresse.

3. Identico.

L'articolo 2 reca novelle all'articolo 49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)⁷) di seguito testo unico che disciplina la Rai.

Il comma 1, lettera a) è stata introdotta dalla **Commissione**, che ha contestualmente soppresso, all'articolo 3, del disegno di legge in esame, la previsione di un nuovo articolo 49-*quater* del Testo unico, contenente una disposizione analoga. È introdotto un nuovo comma 2-*bis*, attribuendo all'amministratore delegato, sentito il parere del consiglio di amministrazione, il compito di definire i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, nell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge [112/2008](#)⁸, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità.

Il menzionato articolo 18, comma 2, dispone che le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

⁷ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

⁸ D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

La relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della RAI S.p.A. per l'esercizio 2013, trasmessa alle Camere il 12 marzo 2015 (Doc. XV, n. 244) espone al capitolo 7 (pagina 104) l'analisi sulle risorse umane della Rai e sul contenzioso in materia di lavoro.

Il comma 1, lettera b) novella il comma 3, riducendo da 9 a 7, il numero dei consiglieri d'amministrazione.

Il comma 1, lettera c) introdotta dalla Commissione, novella il comma 4, relativamente ai requisiti per la nomina nel consiglio d'amministrazione, aggiungendo anche il requisito della "onorabilità".

Il comma 1, lettera d) introdotta dalla Commissione, inserisce due nuovi commi 4-*bis* e 4-*ter*.

Il nuovo comma 4-*bis* detta criteri per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, effettuata in modo tale da assicurare:

- la presenza di genere;
- un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito:
 - giuridico;
 - finanziario;
 - industriale;
 - culturale;
- l'assenza (tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico) di:
 - conflitti di interesse;
 - cumulo di cariche in società concorrenti.

Il nuovo comma 4-*ter* esclude che la carica di membro del consiglio di amministrazione possa essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprano le cariche di cui all'articolo 7, primo comma, lettere a), b) e c), del Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati (D.P.R. [361/1957](#)⁹):

- i deputati regionali o consiglieri regionali;
- i presidenti delle Giunte provinciali;
- i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Il comma 1, lettera e) sostituisce i commi da 5 a 12 (ed aggiunge i nuovi commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, 9-*bis*, 9-*ter*, 10-*bis*, 10-*ter*, 12-*bis* e 12-*ter*); i vigenti commi 5-10 sono relativi alla nomina del consiglio d'amministrazione della Rai, prevedendo un meccanismo a regime (successivamente all'alienazione di almeno il 10% delle azioni di RAI spa) ed uno transitorio (commi 7-9) che è il solo ad

⁹ Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati".

essere stato applicato: elezione di 7 dei nove membri da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza, il Ministero dell'Economia e delle finanze. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della commissione parlamentare.

Anche il nuovo testo proposto prevede un meccanismo di tipo transitorio, poiché il nuovo comma 12-ter stabilisce che i nuovi commi da 1 a 7, si applichino fino a quando saranno state alienate un numero di azioni superiore alla quota del 10 per cento del capitale della Rai.

Il comma 5, del testo vigente, prevede che la nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri; tale previsione viene confermata dal nuovo testo del comma 5, viene invece soppressa la previsione che la nomina diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. **La Commissione** ha reintrodotta il predetto parere favorevole e prevedendo che al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.

Il comma 6, del testo vigente, prevede che l'elezione degli amministratori avviene mediante voto su liste presentate dai soci (tale previsione non è attuata, perché subordinata alla privatizzazione della Rai). Il nuovo testo del comma 6 prevede che gli amministratori siano così designati:

- a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno;
- b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; **la Commissione** ha aggiunto che la designazione avvenga conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2013¹⁰;

¹⁰ I criteri di eleggibilità e gli indirizzi da osservare nelle procedure di selezione dei componenti degli organi di amministrazione delle società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'Economia e delle finanze e recante precisi indirizzi per la remunerazione dei vertici aziendali; quanto alle nomine, la direttiva rafforza i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti agli amministratori e individua le tappe di un processo trasparente ed oggettivo di valutazione di tali requisiti, preliminare alla designazione dei candidati da parte del Ministro, nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo; si prevede, in particolare, la non inclusione nell'istruttoria di candidati che siano membri delle Camere, del Parlamento europeo, di Consigli regionali e di Consigli di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti; è inoltre prevista l'ineleggibilità e, nel corso del mandato, la

- c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa; **la Commissione** ha specificato che la scelta avvenga tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi.

L'articolo 6, comma 2, del disegno di legge in esame, introdotto dalla Commissione, reca disposizioni di prima applicazione del comma 6 riducendo i termini temporali.

Il mandato dei componenti il Consiglio di amministrazione della Rai (articolo 49, comma 4, del citato testo unico) dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio in carica è stato nominato il 5 luglio 2012 e, dal 5 luglio 2015, si trova in regime di *prorogatio*.

La Commissione ha introdotto 3 nuovi commi *6-bis*, *6-ter*, *6-quater*, sulle procedure di nomina dei membri del consiglio d'amministrazione.

Il nuovo comma *6-bis* specifica che i componenti del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono nominati ogni tre anni entro il termine della scadenza del precedente mandato del consiglio medesimo. Il vigente articolo comma 4, non modificato per questa parte, già fissa la durata di tutti i componenti del consiglio in tre anni e, quindi, la disposizione in esame sembra fissare piuttosto un termine per evitare la *prorogatio*.

Il nuovo comma *6-ter*, relativamente ai componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (comma 6, lettera *a*) specifiche che:

- devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere

decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento di danni, in caso di condanna, anche in primo grado, o di patteggiamento per gravi delitti; sempre con riferimento a gravi fattispecie di reato, si prevede l'ineleggibilità anche a seguito del mero rinvio a giudizio, mentre, qualora il rinvio a giudizio intervenga nel corso del mandato, si attiva un procedimento che vede coinvolta anche l'assemblea della società interessata. Si introducono, inoltre, specifici parametri per la valutazione della competenza professionale e dell'esperienza dei candidati, con una particolare attenzione ai requisiti richiesti ai fini della nomina come amministratore delegato; per quanto riguarda i compensi degli amministratori, la direttiva reca precisi indirizzi in materia di remunerazione da applicare alle società controllate che emettono strumenti finanziari quotati, integrando la normativa vigente, che prevede un limite ai compensi degli amministratori con deleghe e dei dirigenti delle società non quotate; in particolare, il Dipartimento del Tesoro, nelle assemblee delle società convocate per l'approvazione dei bilanci, raccomanderà agli amministratori di adottare politiche di remunerazione aderenti alle best practices internazionali, ma che tengano conto delle performance aziendali e siano in ogni caso ispirate a criteri di piena trasparenza e di moderazione dei compensi, alla luce delle condizioni economiche generali del Paese, anche prevedendo una correlazione tra il compenso complessivo degli amministratori con deleghe e quello mediano aziendale.

pubblicato nei siti *internet* della Camera, del Senato e della RAI almeno sessanta giorni prima della nomina;

- le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i *curricula* devono essere pubblicati negli stessi siti *internet*.

Il nuovo comma 6-*quater* relativamente all'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (comma 6, lettera c) precisa che:

- la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda e pubblicata nel sito istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri:
 - partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via *internet* ovvero attraverso l'*intranet* aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; **la Commissione** ha specificato, al comma 6, lettera c) che la scelta avvenga tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi.
 - accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4;
- le singole candidature:
 - potranno essere presentate:
 - da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;
 - da almeno centocinquanta dipendenti;
 - dovranno pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.

Il nuovo testo del comma 7 disciplina la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione, prevedendo una delibera dall'assemblea che acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole (se conforme a tale deliberazione ha precisato **la Commissione**) della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il nuovo testo del comma 8 disciplina i casi di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione: i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.

Il nuovo testo del comma 9 attribuisce al consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, l'approvazione di:

- piano industriale;
- piano editoriale;
- preventivo di spesa annuale;
- investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

La Commissione ha introdotto due nuovi commi *9-bis* e *9-ter* sul funzionamento del consiglio d'amministrazione.

Il nuovo comma *9-bis* attribuisce al presidente ed due consiglieri, individuati dal medesimo consiglio funzioni di controllo e di sorveglianza sull'attuazione da parte dell'azienda delle linee e degli indirizzi programmatici:

- sullo sviluppo e sulla commercializzazione del prodotto audiovisivo;
- sullo sviluppo del portale e sulla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme;
- sulla qualità della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo, garantendo il rispetto del pluralismo e della divulgazione culturale.

Il nuovo comma *9-ter* demanda al presidente del consiglio di amministrazione ed ai due consiglieri di cui al comma *9-bis*, di redigere, con cadenza semestrale, un apposito documento sull'attività svolta ai sensi del medesimo comma, da sottoporre all'esame del consiglio.

Il nuovo testo del comma 10 attribuisce al consiglio di amministrazione la nomina dell'amministratore delegato su proposta dell'assemblea.

Il nuovo comma 10 elenca i compiti dell'amministratore delegato:

- a) risponde al consiglio di amministrazioni in merito alla gestione aziendale e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definite dal consiglio di amministrazione; il vigente comma 12, lettera a) limita la responsabilità del direttore generale "ai profili di propria competenza";
- b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive adottate (formulate, secondo un emendamento approvato dalla **Commissione**) dal consiglio di amministrazione; la vigente lettera c) prevede che tale compito sia effettuato "in collaborazione con i direttori di rete e di testata";

- c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti apicali, sentito il consiglio di amministrazione; la vigente lettera d) affida al direttore generale il compito di proporre al consiglio di amministrazione le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello; **la Commissione** propone che l'amministratore delegato nomini i dirigenti di primo livello acquisendo per i direttori di rete, canale e testata, il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, mentre per la nomina dei direttori di testata il parere del consiglio è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi;
 - d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni (limitate a quelle "rilevanti" secondo un emendamento approvato dalla **Commissione**) degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro; la vigente lettera g) individua il limite a 2,5 milioni di euro;
 - e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale.
- La vigente lettera i) prevede che il direttore generale trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti.

Disposizioni su funzioni, compiti e responsabilità del consiglio d'amministrazione e dell'amministratore delegato, nonché sui contratti conclusi dalla Rai sono dettati dai nuovi articoli 49-*bis-ter-quater* del testo unico, introdotti dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame.

La Commissione ha introdotto due nuovi commi 10-*bis* e 10-*ter*, rispettivamente, sull'onorabilità e sui requisiti professionali dell'amministratore delegato.

Il nuovo comma 10-*bis* elenca le cause di ineleggibilità o decadenza in corso di mandato dalla carica di amministratore delegato, per carenza dei requisiti di onorabilità.

Il comma 10-*bis*, lettera a) richiama le condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, il condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il comma 10-bis, lettera b) cita coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi, salvi gli effetti della riabilitazione, delle leggi:

- [1423/1956](#)¹¹ che indica le misure nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità;
- [575/1965](#)¹² sulle misure di prevenzione nei confronti degli appartenenti ad organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

Le due leggi risultano abrogate dal Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo [159/2011](#)¹³) che all'articolo 116, comma 1, dispone il rinvio alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo codice: si potrebbe valutare la sostituzione del rinvio.

Il comma 10-bis, lettera c) elenca le pene, alla cui condanna, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, sono collegate le cause di ineleggibilità o decadenza in corso di mandato dalla carica di amministratore delegato:

- 1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) reclusione per uno dei delitti previsti: nel titolo XI (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) del libro V (Del lavoro) del codice civile e dalla legge fallimentare (Regio decreto [267/1942](#)¹⁴);
- 3) reclusione non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) reclusione non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

Il nuovo comma 10-ter individua i requisiti professionali indispensabili per la nomina ad amministratore delegato:

- a) esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato;

¹¹ Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”.

¹² Legge 31 maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere”.

¹³ Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

¹⁴ Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”.

- b) esperienza nel settore economico-industriale o nel settore di riferimento, nei quali abbia raggiunto *performance* positive in posizioni di responsabilità di vertice;
- c) autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione e della riconoscibilità nel mercato di riferimento;
- d) assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

Il nuovo comma 11 dispone che l'amministratore delegato non è dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina, salva la facoltà di revoca delle deleghe in ogni momento da parte del consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea. Il comma 11 del testo vigente prevede che il direttore generale della Rai è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea e che il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.

La Commissione ha riformulato la disposizione, prevedendo che l'amministratore delegato

- rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea;
- qualora dipendente di RAI-Radiotelevisione italiana Spa:
 - all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a mettersi in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato;
 - nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

Il nuovo comma 12 recita che all'amministratore delegato è riconosciuto un compenso e che, in caso di revoca, spetta un'indennità pari a tre dodicesimi del compenso annuo.

La Commissione ha riformulato la disposizione prevedendo che il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina:

- il compenso spettante all'amministratore delegato;
- l'indennità spettante, in caso di revoca, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.

Il nuovo comma 12-*bis* reca una salvaguardia delle funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo

4 della legge [103/1975](#)¹⁵ (oggetto di novella da parte del comma 3, dell'articolo in commento). Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente (semestralmente, secondo un emendamento approvato dalla **Commissione**) alla medesima Commissione di vigilanza sulle attività della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. **La Commissione** ha anche previsto che il consiglio consegni l'elenco completo dei nominativi degli ospiti invitati o partecipanti alle trasmissioni.

Il nuovo comma 12-ter limita l'applicazione della disciplina di cui ai commi da 1 a 7, fino a che il numero delle azioni, alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge [112/2004](#)¹⁶ (dismissione della partecipazione azionaria dello Stato nella RAI spa) non superi la quota del 10 per cento del capitale, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio.

Il comma 2 fissa il termine (sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge) entro il quale la Rai provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1. **La Commissione** ha integrato il comma 2, disponendo che il parere sulle modifiche allo statuto è espresso esclusivamente dall'assemblea straordinaria della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e, per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina del codice civile per le società per azioni.

Il comma 3 riduce i compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previsti dall'articolo 4, primo comma, della citata legge 103/1975 (in **neretto** i compiti soppressi):

- formula gli indirizzi generali per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;
- stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare sulle richieste di accesso;
- disciplina direttamente le rubriche di «Tribuna politica» «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa»;
- **indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;**

¹⁵ Legge 14 aprile 1975, n. 103 “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”.

¹⁶ Legge 3 maggio 2004, n. 112 “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.”

- **approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione; riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;**
- **formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;**
- **analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;**
- **riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione;**
- **(elege dieci consiglieri di amministrazione della società concessionaria secondo le modalità previste dall'art. 8; tale punto è implicitamente abrogato dalla legge 112/2004);**
- **esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.**

L'articolo 5 del disegno di legge in esame, sopprime l'articolo 50 del testo unico, che, fra l'altro, indica tra i compiti della Commissione parlamentare di vigilanza, quelli di cui al citato articolo 4, della legge 103/1975.

Articolo 3

(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

1. Nel titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

1. Identico:

«Art. 49-bis. -- (Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate) -- 1. L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

«Art. 49-bis. -- (Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate) -- Identico.

Art. 49-ter. -- (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa). -- 1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.

Art. 49-ter. -- (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa). -- Identico».

2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

n. 163.

Art. 49-quater. -- (Reclutamento del personale). -- 1. L'amministratore delegato, con proprio provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della disciplina generale relativa alle società in totale partecipazione pubblica. Lo stesso provvedimento individua i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità».

Soppresso

L'articolo 3 inserisce 2 nuovi articoli dopo l'articolo 49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)¹⁷).

Il nuovo articolo 49-bis (*Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate*) assoggetta l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della Rai alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

L'art. 2392 del codice civile (Responsabilità verso la società) dispone che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381 (sul contenuto della delega all'amministratore delegato) sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

¹⁷ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

In base alla relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della RAI S.p.A. per l'esercizio 2013, trasmessa alle Camere il 12 marzo 2015 (Doc. XV, n. 244) il contenzioso della Rai è sintetizzato nella tabella di pagina 115 che espone anche la consistenza del "fondo controversie legali" che, per il 2013, ammonta a 105 milioni di euro per le controversie diverse dalle cause di lavoro ed a 30 milioni di euro per queste ultime.

Il nuovo articolo 49-ter (*Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa*) esclude (**comma 1**) i contratti conclusi dalla Rai aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, dall'applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) ai sensi del suo articolo 19 (Contratti di servizi esclusi) in base al quale il codice non si applica ai contratti pubblici:

- a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice;
- b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
- c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
- e) concernenti contratti di lavoro;
- f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

Il codice (articolo 19, comma 2) non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato UE.

Il nuovo articolo 49-ter (comma 2) esclude tutti i contratti conclusi dalla Rai, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)).

L'articolo 215 del codice individua gli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali:

- a) 414.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
- b) 5.186.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.

Il nuovo articolo 49-*quater* (*Reclutamento del personale*) è stato soppresso dalla **Commissione** che ha inserito analoga disposizione (articolo 2, comma 1 lettera a- del disegno di legge in esame) con un nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 49 del Testo unico.

Articolo 4

(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico del servizio pubblico e del finanziamento dell'emittenza locale)

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1. Il Governo, al fine di garantire l'indipendenza economica e finanziaria della RAI-Radiotelevisione italiana Spa quale attuale concessionaria del servizio pubblico e per la disciplina del finanziamento dell'emittenza locale, per la funzione di pubblico interesse svolta, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico della Rai-Radiotelevisione italiana Spa e dell'emittenza locale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento, tenendo conto della giurisprudenza consolidata;

a) identica;

b) efficientamento del sistema del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione del livello di morosità riscontrata, dell'incremento delle disdette, dell'analisi costi-benefici, nel perseguimento di politiche finalizzate a perequazione sociale ed effettività della riscossione;

b) efficientamento del sistema del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa quale attuale concessionaria del servizio pubblico, in considerazione del livello di morosità riscontrata, dell'incremento delle disdette, dell'analisi costi-benefici, nel perseguimento di politiche finalizzate a perequazione sociale ed effettività della riscossione, garantendo, in ogni caso, l'indipendenza economica e finanziaria dell'azienda;

c) indicazione espressa delle norme abrogate;

c) identica;

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

d) armonizzazione del sistema di finanziamento al modello societario della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

d) identica;

e) definizione delle modalità di finanziamento pubblico dell'emittenza locale anche tenuto conto dei principi del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di riconoscere e qualificare la funzione di pubblico interesse svolta e di garantire adeguata certezza di risorse.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei pareri.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi di cui al comma 1 determinino nuovi o

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

compensati al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

maggiori oneri non compensati al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico della Rai. **La Commissione** ha ampliato l'oggetto della delega all'emittenza locale; inoltre ha individuato la finalità dell'intervento normativo nella garanzia dell'indipendenza economica e finanziaria della RAI, quale attuale concessionaria del servizio pubblico e nella funzione di pubblico interesse svolta dall'emittenza locale.

Si rileva l'opportunità di modificare il titolo del disegno di legge che non cita il conferimento di deleghe al Governo, previste sia dal presente articolo, sia dall'articolo 5, per la modifica del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#))¹⁸.

L'articolo 76 della Costituzione consente la delega della funzione legislativa al Governo, previa determinazione di principi e criteri direttivi e solo per tempo limitato e per oggetti definiti.

Il comma 1 elenca i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento, tenendo conto della giurisprudenza consolidata;
- b) efficientamento del sistema del finanziamento pubblico della Rai, quale, secondo un emendamento approvato dalla **Commissione**, attuale concessionaria del servizio pubblico e garantendone comunque l'indipendenza economica e finanziaria; il criterio prende in considerazione:
 - a. il livello di morosità riscontrata;
 - b. l'incremento delle disdette;
 - c. l'analisi costi-benefici;
 - d. il perseguimento di politiche finalizzate a:
 - i. perequazione sociale;
 - ii. effettività della riscossione;
- c) indicazione espressa delle norme abrogate;
- d) armonizzazione del sistema di finanziamento al modello societario della Rai;

¹⁸ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

- e) **la Commissione** ha aggiunto il criterio della definizione delle modalità di finanziamento pubblico dell'emittenza locale anche tenuto conto dei principi del Testo unico, al fine di riconoscere e qualificare la funzione di pubblico interesse svolta e di garantire adeguata certezza di risorse.

La disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione è stata introdotta dal Regio decreto-legge 246/1938. L'articolo 47 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)¹⁹) disciplina il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, disponendo, in particolare, che entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare dei canoni di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo (comma 3); per l'anno 2015 ha provveduto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014²⁰. L'articolo 21, del decreto-legge [66/2014](#)²¹ riduce di 150 milioni di euro per il 2014 le somme, derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, da attribuire alla Rai. È fatto divieto alla Rai di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo (comma 4). Ai sensi dell'art. 27, comma 8, primo periodo, della legge finanziaria per il 2000 ([488/1999](#)) il canone di abbonamento alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota pari all'un per cento già spettante all'Accademia di Santa Cecilia²². La Corte costituzionale, nel ribadire la legittimità dell'imposizione del canone radiotelevisivo, ha chiarito con la sentenza 284/2002, che lo stesso "costituisce in sostanza un'imposta di scopo, destinato come esso è, quasi per intero (a parte la modesta quota ancora assegnata all'Accademia nazionale di Santa Cecilia) alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo".

Il comma 2 individua il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1:

- su proposta del Ministro dello sviluppo economico;
- di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- i relativi schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei pareri; **la Commissione** ha previsto un parere anche delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari ed ha introdotto il meccanismo del doppio parere, prevedendo che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e

¹⁹ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

²⁰ Decreto ministeriale 29 dicembre 2014 "Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, per l'anno 2015". Pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2015.

²¹ Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".

²² Ai sensi della legge 13 giugno 1935, n. 1184, come modificato dal d.lgs.lgt. 8 febbraio 1946, n. 56.

con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

Il comma 3 contiene una clausola di copertura finanziaria eventuale qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica [196/2009](#)²³, in tale eventualità, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

²³ Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

Articolo 5

(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

b) articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti;

b) definizione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche, tenendo conto della innovazione tecnologica e della convergenza delle piattaforme distributive;

1. Identico.

2. Identico:

a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti anche ai fini del loro adeguamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e di mercato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

soppressa

b) trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

c) diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale;

d) diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia;

c) indicazione espressa delle norme abrogate.

e) identica.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo schema è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il comma 1 abroga:

- a) articoli 17 e 20 della legge [112/2004](#)²⁴; l'articolo 17 definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, mentre l'articolo 20 disciplina la Rai; le relative disposizioni sono state compilate nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)²⁵) rispettivamente agli articoli 45 e 49, oggetto di novelle da parte degli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge.
- b) articolo 50 del citato testo unico 177/2005 che enumera talune disposizioni relative alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
 - a. articoli 1, commi 3, 4 e 5 della legge [103/1975](#)²⁶ (che affidano alla Commissione i compiti di vigilanza e ne determinano la composizione); articolo 4 della medesima legge 103/1975 che individua i compiti della Commissione (l'articolo 4 è oggetto di novella da parte dell'articolo 2 del disegno di legge in esame);
 - b. articolo 1 del decreto-legge [545/1996](#)²⁷ che, al comma 4, regola la comunicazione, da parte del Governo, alla Commissione, di atti inerenti ai rapporti convenzionali tra il competente ministero e la Rai, attribuendo alla Commissione l'esercizio, ove occorra, di funzioni di indirizzo;
 - c. articolo 20 della citata legge 112/2004, sulla disciplina della Rai, ricompreso poi nell'articolo 49 del testo unico 177/2005, oggetto di novella da parte dell'articolo 2, del disegno di legge in esame.

²⁴ Legge 3 maggio 2004, n. 112 "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione."

²⁵ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

²⁶ Legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva".

²⁷ Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni".

Il comma 2 delega al Governo la modifica del citato testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici 177/2005; a tale fine è adottato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la sua modifica.

Si rileva l'opportunità di modificare il titolo del disegno di legge che non cita il conferimento di deleghe al Governo, previste sia dal presente articolo 5, sia dall'articolo 4, sul finanziamento della Rai e sull'emittenza televisiva locale.

L'articolo 76 della Costituzione consente la delega della funzione legislativa al Governo, previa determinazione di principi e criteri direttivi e solo per tempo limitato e per oggetti definiti.

Il comma 2 elenca i principi e criteri direttivi richiamando quelli di cui all'articolo 16 della citata legge 112/2004; tale disposizione aveva delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, indicando principi e criteri direttivi per l'esercizio, da parte delle regioni, della potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale; sulla base di tale delega venne adottato il citato testo unico 177/2005; ulteriori principi e criteri direttivi sono:

- a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti; **la Commissione** ha integrato la previsione con l'adeguamento delle disposizioni vigenti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e di mercato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- b) definizione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche, tenendo conto della innovazione tecnologica e della convergenza delle piattaforme distributive; tale principio è stato soppresso dalla **Commissione**;
- b) trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva; aggiunto dalla **Commissione**;
- c) diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale; aggiunto dalla **Commissione**;
- d) diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia; aggiunto dalla **Commissione**;
- e) indicazione espressa delle norme abrogate.

La Commissione ha introdotto un nuovo **comma 3**, prevedendo il meccanismo del doppio parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari: il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle

Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

La Commissione ha introdotto un nuovo **comma 4** che contiene una clausola di copertura finanziaria eventuale qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica [196/2009](#)²⁸, in tale eventualità, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

²⁸ Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

Articolo 6
(Disposizione transitoria)

Testo del disegno di legge

. Le disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai sensi dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo proposto dalla Commissione

1. Le disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai sensi dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In fase di prima applicazione:

a) la procedura di nomina di tutti i membri del consiglio di amministrazione si conclude entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la pubblicazione dell'avviso pubblico per la selezione dei membri del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso 6, lettera a), deve avvenire entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative candidature devono essere presentate almeno quindici giorni prima della nomina;

c) la procedura di voto del membro del consiglio di amministrazione di designazione dell'assemblea dei dipendenti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso 6, lettera c), deve essere pubblicata dal consiglio di amministrazione uscente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della

Testo del disegno di legge

Testo proposto dalla Commissione

presente legge e le candidature devono pervenire almeno quindici giorni prima della nomina.

L'articolo 6 limita l'applicazione delle disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della Rai, come risultanti dalle novelle recate all'articolo 49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)²⁹) dall'articolo 2 del disegno di legge. Esse si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della legge. **La Commissione** ha soppresso il predetto termine di entrata in vigore, prevedendo che le disposizioni citate si applicano dalla data di entrata in vigore della legge.

Il mandato dei componenti il Consiglio di amministrazione della Rai (articolo 49, comma 4, del citato testo unico) dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio in carica è stato nominato il 5 luglio 2012 e, dal 5 luglio 2015, si trova in regime di *prorogatio*.

La Commissione ha introdotto un nuovo **comma 2** recante disposizioni per la fase di prima applicazione:

- a) la procedura di nomina di tutti i membri del consiglio di amministrazione si conclude entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
- b) la pubblicazione dell'avviso pubblico per la selezione dei membri del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) (*rectius* lettera e) capoverso 6, lettera a), deve avvenire entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative candidature devono essere presentate almeno quindici giorni prima della nomina;
- c) la procedura di voto del membro del consiglio di amministrazione di designazione dell'assemblea dei dipendenti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) (*rectius* lettera e) capoverso 6, lettera c), deve essere pubblicata dal consiglio di amministrazione uscente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le candidature devono pervenire almeno quindici giorni prima della nomina.

²⁹ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

TESTO A FRONTE

Articolo 1
(Contratto nazionale di servizio)
comma 1

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 45 <i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.	1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri , e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla RAI Radiotelevisione italiana-Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale .
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, comunque garantisce:	2. <i>Identico</i> :
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;	a) <i>identica</i> ;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione,	b) <i>identica</i> ;

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 45 <i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;	
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;	c) <i>identica</i> ;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;	d) <i>identica</i> ;
e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della	e) <i>identica</i> ;

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 45 <i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;	
f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;	f) <i>identica</i> ;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;	g) <i>identica</i> ;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;	h) <i>identica</i> ;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;	i) <i>identica</i> ;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;	l) <i>identica</i> ;

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 45 <i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>m)</i> la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;	<i>m)</i> <i>identica</i> ;
<i>n)</i> la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;	<i>n)</i> <i>identica</i> ;
<i>o)</i> il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 38;	<i>o)</i> <i>identica</i> ;
<i>p)</i> l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano ;	<i>p)</i> l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);
<i>q)</i> l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 32, comma 3;	<i>q)</i> l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 32, comma 6 ;
<i>r)</i> la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;	<i>r)</i> <i>identica</i> ;
<i>s)</i> la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.	<i>s)</i> <i>identica</i> ;
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in	3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 45 <i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all' attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.	pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.
	3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.
	3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-bis è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 45 <i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a euro 9.687.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.	4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo quinquennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
	4-bis. Con deliberazione del Consiglio

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 45 <i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 4.
5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.	5. <i>Identico.</i>

Articolo 2*(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)***comma 1**

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.	1. <i>Identico.</i>
2. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.	2. <i>Identico.</i>
	2-bis. L'amministratore delegato, sentito il parere del consiglio di amministrazione, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, nell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa,	3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa,

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.	composto da sette membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.	4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità , prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.
	4-bis. La nomina dei membri del consiglio di amministrazione è effettuata in modo tale da assicurare la presenza di genere e di un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti.
	4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprano le cariche di cui all'articolo 7, primo comma, lettere a), b) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.	5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile, non meno di trenta giorni prima di quello	6. I membri del consiglio di amministrazione sono così designati: a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno;

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si	b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2013; c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
applicano anche all'elezione del collegio sindacale.	
	6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono nominati ogni tre anni entro il termine della scadenza del precedente mandato del consiglio medesimo.
	6-ter. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.
	6-quater. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda e pubblicata nel sito istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso l'intranet aziendale,

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 del presente articolo. Le singole candidature potranno essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e dovranno pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.
7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.	7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia se conforme alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di	8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.	6 entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.
9. Fino a che il numero delle azioni alienate non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del	9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro. <i>(cfr. il successivo comma 12-ter)</i>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
presente comma entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.	
	9-bis. Il presidente del consiglio di amministrazione e due consiglieri, individuati dal consiglio di amministrazione, svolgono funzioni di controllo e di sorveglianza sull'attuazione da parte dell'azienda delle linee e degli indirizzi programmatici, sullo sviluppo e sulla commercializzazione del prodotto audiovisivo, sullo sviluppo del portale e sulla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, sulla qualità della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo, garantendo il rispetto del pluralismo e della divulgazione culturale.
	9-ter. Il presidente del consiglio di amministrazione e i due consiglieri di cui al comma 9-bis redigono, con cadenza semestrale, un apposito documento sull'attività svolta ai sensi del medesimo comma, da sottoporre all'esame del consiglio.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale	10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato: a) risponde al consiglio di amministrazioni in merito alla gestione aziendale e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definite dal consiglio di

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.	amministrazione; b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione; c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, canale e testata, il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione. Per i direttori di testata il parere è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro; e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale.
	10-bis. La carica di amministratore

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza in corso di mandato, da coloro che sono privi dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	colposo.
	10-ter. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti professionali: a) esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato; b) esperienza nel settore economico-industriale o nel settore di riferimento, nei quali abbia raggiunto performance positive in posizioni di responsabilità di vertice; c) autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione e della riconoscibilità nel mercato di riferimento; d) assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
11. Il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.	11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente di RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a mettersi in

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
12. Il direttore generale, oltre agli altri compiti allo stesso attribuiti in base allo statuto della società: a) risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio; b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione; c) assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio di amministrazione; d) propone al consiglio di amministrazione le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello; e) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa	12. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
puntualmente il consiglio di amministrazione; f) provvede alla gestione del personale dell'azienda; g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 2.582.284,50 euro; firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società; h) provvede all'attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale; i) trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi del presente testo unico.	
	12-bis. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti invitati o partecipanti alle trasmissioni.
<i>(cfr. il precedente comma 9)</i>	12-ter. La disciplina di cui ai commi da 1 a 7 si applica fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio.
13. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata dall'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112.	<i>Soppresso</i>

Articolo 2
(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
comma 3

Legge 14 aprile 1975, n. 103³⁰ <i>Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva</i>	
Articolo 4	
Testo vigente	Testo modificato
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza; stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso; disciplina direttamente le rubriche di «Tribuna politica» «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa»; indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni	La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza; stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso; disciplina direttamente le rubriche di «Tribuna politica» «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa».

³⁰ Legge abrogata dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112, ad esclusione degli articoli 1, commi terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la suddetta legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della stessa.

Legge 14 aprile 1975, n. 103³⁰ <i>Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva</i>	
Articolo 4	
Testo vigente	Testo modificato
dell'atto di concessione; approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione; riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati; formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo; analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi; riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione; elegge dieci consiglieri di amministrazione della società concessionaria secondo le modalità previste dall'art. 8; esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.	
La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali	<i>Identico.</i>

Legge 14 aprile 1975, n. 103³⁰ <i>Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva</i>	
Articolo 4	
Testo vigente	Testo modificato
e al consiglio di amministrazione della società concessionaria.	
Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere alla concessionaria l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.	<i>Identico.</i>

Articolo 3
(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
comma 1

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	Art. 49-bis. – (Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate) – 1. L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.
	Art. 49-ter. – (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa). – 1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice. 2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 5

(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)

comma 1, lett. a)

Legge 3 maggio 2004, n. 112 <i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 17 <i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i> 1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni. 2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce: a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica; b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle	<i>Articolo abrogato</i>

Legge 3 maggio 2004, n. 112

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione

Testo vigente	Testo modificato
opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori; c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b) , in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici; d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta; e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e	

Legge 3 maggio 2004, n. 112 <i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale; f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane; h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva; i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi; l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in	

Legge 3 maggio 2004, n. 112 <i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
vigore della presente legge; m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale; n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità; o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall' articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223; p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f); q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2; r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali; s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza. 3. [Abrogato dall'art. 21, comma 1, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66]. 3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia	

Legge 3 maggio 2004, n. 112 <i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali. 3-ter. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina è data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della provincia autonoma di Bolzano. 4. Con deliberazione adottata d'intesa	

Legge 3 maggio 2004, n. 112 <i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali. 5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.	
(...)	(...)
Articolo 20 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i> 1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. 2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-	<i>Articolo abrogato</i>

Legge 3 maggio 2004, n. 112

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione

Testo vigente	Testo modificato
Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. 3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo. 4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. 5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è	

Legge 3 maggio 2004, n. 112

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione

Testo vigente	Testo modificato
effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel	

Legge 3 maggio 2004, n. 112

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione

Testo vigente	Testo modificato
caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale. 7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9. 8. Il rappresentante del Ministero	

Legge 3 maggio 2004, n. 112

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione

Testo vigente	Testo modificato
dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo. 9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente	

Legge 3 maggio 2004, n. 112 <i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione. 10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.	

Articolo 5
(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)
comma 1, lett. b)

Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 50 <i>Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo</i> 1. La Commissione parlamentare per indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall'articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112.	<i>Articolo abrogato</i>

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>221</u>	Dossier	Atto del Governo n. 173 - Individuazione degli aeroporti di interesse nazionale - <i>(art. 698 del codice della navigazione)</i>
<u>222</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1971 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali"
<u>223</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1917 "Disposizioni concernenti la partecipazioni dell'Italia alle missioni internazionali"
<u>224</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 177 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
<u>225</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 178 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale
<u>226</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1962 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014"
<u>227</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1977 "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"
<u>228</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (testo approvato dalla Camera dei deputati)
<u>229</u>	Dossier	RIFORMA COSTITUZIONALE Il testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura (A.S. n. 1429-B) Schede di lettura
<u>230</u>	Testo a fronte	RIFORMA COSTITUZIONALE TESTO A FRONTE tra: Costituzione vigente, testo del Governo, testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, testo approvato dal Senato in prima lettura, testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura
231	Dossier	Il Vertice euro del 12 luglio 2015 e l'accordo con la Grecia

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".